

REGOLAMENTO STAGE

REGOLAMENTO STAGE, TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Il Consiglio d'Istituto. **DELIBERA N. 35 del 12/10/2016**

Visto

- lo Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi delle competenze di base;
- l'Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, capo III contenente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 05 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
- la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'Obbligo di Istruzione;
- l'Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
- la Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- la Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 settembre 2011, possono realizzare t'offerta formativa sussidiaria prevista dal Part. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;
- la Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;

- l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- le Linee Guida della citata Intesa che definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- Viste Le Linee Guida operative a.s 2015/16;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 – Finalità

Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito del processo formativo e di agevolare e rafforzare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi a favore degli studenti frequentanti la classe seconda, terza, quarta e quinta classe indirizzo IPSEOA.

Si definiscono tirocini estivi di orientamento quelli promossi durante le vacanze estive per gli studenti dell'istituto, con fini di orientamento e di addestramento pratico

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con gli studenti da essi ospitati ai sensi del comma 1 e 2, non costituiscono rapporti di lavoro.

Art.2 – Modalità di attuazione

I tirocini formativi sono promossi dall'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione "D. Dolci" di Partinico, nell'ambito del piano di studi previsto dal vigente ordinamento. L'Istituto "D. Dolci", soggetto promotore, garantisce la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto nella persona del suo legale rappresentante (Dirigente scolastico) e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione è allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

I modelli di convenzione e di progetto formativo sono quelli previsti dal DM 25.03.1998, n. 142.

Per le classi terze, quarte e quinte indirizzo IPASEOA si propone una convenzione con la struttura alberghiera "La Perla del Golfo" di Terrasini (PA) per le esercitazioni pratiche di laboratorio di

cucina, sala e ricevimento, in attesa di realizzazione dei laboratori d'indirizzo professionale presso la sede scolastica di via Catalano - Partinico

Art.3 – Durata

I tirocini formativi hanno la seguente durata:

N. 15-25 giorni durante l'anno scolastico per gli studenti delle classi terze, da svolgersi secondo differenti modalità;

N. 10 giorni (giugno, luglio e agosto) per gli studenti che terminano la classe quarta, in orario extracurricolare;

N. 10 giorni (prima del 15 maggio) per gli studenti iscritti alla classe quinta;

Durante l'anno scolastico 2014/2015, fino al termine delle attività didattiche, per le esercitazioni pratiche curriculari delle classi terze, quarte e quinte.

Art.4 – Programmazione e tutorato

Il tirocinio (Stage), programmato ad inizio d'anno dal Collegio Docenti, adeguatamente predisposto dai docenti funzione strumentale area Coordinamento Alternanza scuola/lavoro, e dal Consiglio di Classe che ne segue sollecitamente lo svolgimento, è obbligatorio per gli studenti delle classi 3[^], 4[^] e 5[^]. La rinuncia allo Stage è ammessa soltanto nei casi di malattia e in quelli di gravi e comprovati motivi familiari.

Il tutor di istituto quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, cura l'inserimento dei tirocinanti in azienda e li invita a conformarsi, sulla base della normativa vigente, con duttilità ed intelligenza alle richieste che l'Azienda potrà loro rivolgere in ordine ad elementi che connotano lo stile aziendale.

Il tutor ha inoltre il compito di seguire l'andamento del tirocinio tenendo costanti contatti col tutor aziendale e di intervenire nel caso in cui si presentino problematiche particolari.

Nel caso in cui le problematiche non trovino una soluzione interna all'azienda, il tutor informa la figura strumentale per verificare se sia possibile un cambio di destinazione.

Art.5 – Obblighi delle parti

Obblighi dell'Istituto "D. Dolci" (soggetto promotore) :

Il soggetto promotore si impegna a garantire che ogni tirocinante goda di copertura assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civili;

il soggetto promotore si impegna a designare un tutor (docente dell'istituto) quale responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio, che cura l'inserimento degli allievi in azienda e li segue tenendo costanti contatti col tutor aziendale;

il soggetto promotore si impegna ad illustrare ai genitori, o all'esercente la patria potestà, del tirocinante il progetto formativo del tirocinio e il suo regolamento perché ne dia consenso in forma scritta.

Obblighi dell'azienda ospitante:

L'azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il tirocinante;

l'azienda ospitante si impegna a garantire l'applicazione della normativa vigente in materia con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di igiene, sollevando il soggetto promotore da ogni responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme;

l'azienda ospitante si impegna a designare un tutor che affianchi il tirocinante;

l'azienda ospitante si impegna a certificare, su apposito modulo, le attività svolte;

Obblighi del tirocinante:

Il tirocinante si impegna a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed a seguire le indicazioni del tutor aziendale e di istituto;

il tirocinante si impegna a rispettare i beni dell'azienda e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

il tirocinante si impegna a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati alle informazioni e alle conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante il periodo di tirocinio;

il tirocinante si impegna ad informare tempestivamente l'azienda e l'Istituto in caso di assenza (anche di un solo giorno) secondo le modalità previste dall'art. 6;

il tirocinante si impegna a stendere una relazione scritta sull'esperienza di tirocinio da sottoporre al Consiglio di classe soggetto preposto alla valutazione finale dell'attività;

il tirocinante si impegna a giustificare, al rientro a scuola, le eventuali assenze effettuate durante il tirocinio.

Art.6 – Assenze, ed interruzioni del tirocinio

Assenze :

a) il tirocinante in caso di assenza, anche di un solo giorno, informa tempestivamente l'azienda e l'istituto;

b) il tirocinante nell'informare l'istituto indica il cognome, nome, classe e azienda in cui svolge il tirocinio;

c) nel caso di assenza già programmata e prevedibile, dovuta a cause eccezionali o a motivi di salute, il tirocinante informa l'azienda ed l'istituto appena a conoscenza dell'evento e ne specifica il numero di giorni;

d) il tirocinante è tenuto a giustificare le assenze al rientro degli stage.

Incidenti :

nel caso in cui il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere l'azienda ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente, con eventuale accompagnamento c/o il pronto soccorso, dandone immediata informazione all'istituto; l'azienda è inoltre tenuta a far pervenire all'istituto, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente dell'azienda che ha assistito all'accaduto che spiega come è avvenuto l'incidente; il tirocinante o il genitore, entro le 24 ore successive all'incidente, deve far pervenire il referto autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). Tale consegna deve essere fatta sempre da un genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne; il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo dell'istituto per l'assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni); nel caso in cui l'azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull'incidente il genitore consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto.

Interruzioni e rinunce:

rinuncia immotivata - Nel caso in cui lo studente rinunci volontariamente alla frequenza del tirocinio senza validi motivi, sarà invitato a conformarsi all'obbligo e/o in caso di inadempienza, il cdc procederà per un eventuale provvedimento disciplinare;

interruzione o mancata effettuazione del tirocinio per incompatibilità dello studente con le finalità specifiche dell'azienda - Se il tirocinante deve interrompere la frequenza perché l'Azienda giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il tutor informa la figura strumentale per verificare se sia possibile un cambio di destinazione fermo restando l'invito a mantenere in altra azienda un comportamento adeguato. Nel caso di impossibilità di un cambio di destinazione e/o di perdurare del comportamento del tirocinante che pregiudica la continuazione del tirocinio, l'istituto, dopo un'attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione allo Stage sia valutata come elemento negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente;

interruzione dello stage per violazione da parte aziendale di norme e garanzie poste dalla scuola a tutela dello studente - Lo studente, rilevata l'inottemperanza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor di istituto. L'istituto, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere:

o di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e conseguentemente di censurare formalmente l'operato dell'azienda e di proporle la radiazione dall'elenco di Istituto;

o di ritenere che vi siano margini di compromesso e d'intervenire direttamente sull'azienda onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri studenti.

Art. 7– Valutazione del tirocinio

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione, possono avere valore di credito formativo e devono essere debitamente certificate nel “libretto dello studente” entrando così a far parte del curriculum dello studente.

Al termine del periodo di Stage, lo studente redige una relazione curata ed esauriente che sarà valutata, in primo luogo, dagli insegnanti di Esercitazioni Pratiche cui propriamente compete di esprimere un giudizio ponderato.

Per ciò che concerne le classi quinte, il Consiglio di Classe, tenuto conto della relazione dello studente, del giudizio a suo tempo formalizzato dagli insegnanti dell’area professionale e di ulteriori elementi di valutazione, codifica i risultati formativi prodotti dall’esperienza della Stage, assegnando loro una funzione rilevante ai fini della valutazione generale finale, specie per ciò che concerne il profilo professionale.

Art. 8 – Garanzie assicurative

Tenuto conto dell’ art. 2 del DPR n. 156 del 9 Aprile 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 1996, n. 567, dove è stabilito che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi postdiploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.”, la posizione assicurativa antinfortunistica dei tirocinanti è assicurata mediante la speciale forma di ” gestione per conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985;

L’Istituto “D. Dolci”, soggetto promotore, garantisce inoltre ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi.